

Città Metropolitana di Messina

# ORDINANZA SINDACALE Nº 32

del 02-04-2019

OGGETTO: divieto di somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro o in lattine di alluminio in occasione della manifestazione "Giro di Sicilia 2019" nell'orario compreso dalle ore 15,00 alle ore 19.00 del 03/04/2019.

## IL SINDACO

VISTA la circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 datata 07.06.2017, con la quale, tra l'altro, si invitano i Sindaci a valutare, in occasione di eventi in luogo pubblico con consistente partecipazione di pubblico, l'opportunità di emettere ordinanza per disciplinare le modalità di vendita e somministrazione di alimenti e bevande al fine di scongiurare pericoli per l'ordine pubblico e la sicurezza;

CONSIDERATO che dalle ore 15.00 fino alle ore 19.00 del 03.04.2019, nel centro cittadino e precisamente in Lungomare Garibaldi ci sarà l'arrivo della prima tappa del Giro di Sicilia e che, quindi, è ragionevole ipotizzare la presenza di un considerevole numero di persone per l'intera durata della manifestazione:

RITENUTA l'opportunità di disciplinare le modalità di vendita, anche per asporto e di somministrazione degli alimenti e bevande al fine di scongiurare pericoli per l'ordine pubblico e la sicurezza degli avventori;

VISTO l'art. 54 de D.L. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la legge 18 aprile 2017 n. 48 di conversione in legge del D. L. n. 14 del 20.02.2017;

## ORDINA

# Dalle ore 15,00 alle ore 19,00 del 03.04.2019 e comunque fino al termine della manifestazione:

- → è vietata la vendita anche per asporto e la somministrazione di bevande, di qualsiasi natura in contenitori di vetro, ceramica e di alluminio alle attività commerciali, pubblici esercizi e di somministrazione in tutta la via L. Garibaldi, interessata dalla manifestazione e zone limitrofe;
- → ai pubblici esercizi e di somministrazione di servire tutte le bevande in bicchieri di plastica;
- → Il divieto a chiunque, nelle aree pubbliche interessate alla manifestazione e comunque nelle loro immediate vicinanze, di introdurre e/o consumare bevande in bottiglie o contenitori di vetro e/o lattine;
- → il divieto di somministrazione di bevande alcoliche superiori ai 14 gradi in un raggio di metri 300 dal luogo di svolgimento della manifestazione;

### **AVVERTE**

che l'inosservanza della presente Ordinanza comporta la sanzione amministrativa prevista dal disposto di cui all'art. 7 bis commi 1 e 1 bis del D.lgs. n. 267/2000 e smi con sanzione amministrativa pecuniaria da  $\in 25,00$  ad  $\in 500,00$ , con pagamento in misura ridotta di  $\in 50,00$ .

## DISPONE

- la vigilanza sull'ottemperanza della presente Ordinanza sarà effettuata dalla Polizia Locale e dalle forze di Polizia presenti sul territorio;
- l'invio della presente: alla Polizia Locale, al Commissariato di P.S. di Milazzo, alla Compagnia dei Carabinieri di Milazzo, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Milazzo;
- la pubblicazione della stessa all'albo pretorio on-line e sul sito del Comune, sezione Atti amministrativi e pubblicità notizie.

## AVVERTE INOLTRE

Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Sicilia, sez. di Catania, con le modalità di cui alla. L. 06.12.1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto.

Il Sindaco ) Avv. Giovanni Formica)